DE IUSTITIA

Rivista scientifica Marzo 2025

DIRITTO PUBBLICO ISSN 2974-7562

NUOVE REALTÀ DIGITALI E NUOVE REGOLE: IL RUOLO DELL'AGCOM NEL MONDO DEGLI INFLUENCERS

di **Martina MAGGIOLINI***

ABSTRACT

Il contributo indaga il ruolo dell'Agcom e della soft law con riferimento al nuovo mondo digitale in cui gli attori (Influencers) sono chiamati, nella loro attività, al rispetto di un nascente sistema normativo.

The contribution investigates the role of Agcom and soft low with reference to the new digital world in which actors (Influencers) who are required to follow new rules.

SOMMARIO

1. Premessa e perimetrazione del tema 1
2. L'Agcom al centro delle autorità amministrative indipendenti 1
3. Linee guida per la realtà digitale 4
4. Tutto è in evoluzione. Brevi riflessioni conclusive..... 6

1. PREMESSA E PERIMETRAZIONE DEL TEMA

L'obiettivo del presente contributo è quello di analizzare il ruolo dell'Agcom nel regolare un nuovo nascente settore – quello degli influencers – che è entrato incisivamente nella vita sociale e, soprattutto, economica del nostro vivere al fine di avviare una riflessione giuridica sul tema.

A dire il vero, già la stessa Autorità ha avuto modo di definire giuridicamente la figura dell'influencer, specificando che per influencers "si intendono quei soggetti che svolgono un'attività analoga o comunque assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale"[1] ove possiedono determinati requisiti che verranno specificati a breve.

Si tratta di un settore che nel 2023 ha raggiunto in Italia un valore di 323 milioni di euro in termini di investimenti, +10% rispetto al 2022, a livello globale ha superato i 30 miliardi di dollari nel 2023, con la prospettiva, secondo l'Osservatorio italiano influencer marketing di raggiungere i 50 miliardi nel 2028.[2]

La rapida affermazione degli influencers ha cambiato il modo di comunicare sia delle aziende che dei singoli brand aprendo nuove opportunità di occupazione.

Una realtà in evoluzione che merita attenzione trasversale degli studiosi di più materie, al fine di categorizzare, regolamentare ed armonizzare - all'interno del nostro ordinamento - la nuova professione, la quale continua a imporsi velocemente su più livelli.

Come anticipato, la figura degli influencers viene, in modo primordiale, accomunata a quella già esistente dei fornitori di servizi di media audiovisivi, risultando una categorizzazione che non può soddisfare la portata del fenomeno, stante la sua espansione a macchia d'olio.

Pertanto, si procederà ad approfondire i compiti dell'Agcom, quale autorità amministrativa indipendente incaricata di disciplinare la materia e a circoscrivere la normativa esistente e applicabile al mondo degli influencers.

2. L'AGCOM AL CENTRO DELLE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

A seguito della recente adozione delle Linee Guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi da parte degli influencers, l'Agcom, come autorità amministrativa indipendente, ha catturato l'attenzione dei più giovani su un tema dilagante.

* Dottoranda di ricerca presso l'Università Magna Graecia di Catanzaro.

[1] Agcom delibera n. 7/24/CONS
[2] V. https://www.ilsole24ore.com

Occorre, brevemente, tracciare il perimetro dei compiti e dei poteri attribuiti alle autorità amministrative indipendenti, al fine di indagare i limiti entro i quali l'Agcom ha potuto muoversi nell'adottare le citate Linee Guida ed evidenziare eventuali necessari interventi in materia di attività svolte dagli influencers.

Come noto, le autorità amministrative indipendenti interessano gli studiosi per la loro impertinenza e la loro specialità[3].

Difatti, si è consolidato nel tempo l'idea (sovranazionale) di costituire soggetti terzi in determinati settori pubblici che impongono costanti interventi di aggiornamento.

Nonostante l'ampia espansione del ruolo delle autorità amministrative indipendenti, non si è provveduto alla definizione di una loro disciplina generale, lasciando così grandi dubbi sia in dottrina che in giurisprudenza.

Il più generale interrogativo è relativo alla natura giuridica e alla conseguente natura degli atti da essi emanati, specialmente con riguardo a quelli a carattere regolatorio[4].

Dalla loro nascita ad oggi, le autorità amministrative indipendenti hanno esteso e compresso a fisarmonica la loro portata consolidandosi verso la fine degli anni '90 e nel primo decennio degli anni 2000.[5]

Parallelamente, all'istituzione di autorità amministrative indipendenti sono state ampliate le funzioni ad esse riconosciute e, sotto la spinta europea, è stata consolidata ed ampliata anche l'indipendenza delle autorità esistenti[6].

È bene evidenziare come le autorità amministrative indipendenti non possano essere ricondotte ad un unico modello, poiché si tratta di una classe eterogenea, sia per funzioni che per poteri, nonché per settori di attività.

Il fil rouge delle autorità amministrative indipendenti è da rintracciare proprio nell'indipendenza[7].

In tale contesto il termine "indipendenza" assume diversi significati: in primo luogo si intende quale indipendenza formale ovvero separazione da altre funzioni, nonché esprime la non dipendenza dalla volontà altrui nello svolgimento dell'attività demandate alle singole autorità[8].

In tale declinazione, l'indipendenza non è da considerarsi in termini assoluti, quanto piuttosto in termini relativi, poiché soggetta alla legge.

Pertanto, si intende indipendenza la caratteristica di non dipendenza dall'attività soggetta a direttive politiche e, dunque, l'assenza di atti di indirizzo e successiva approvazione dei singoli atti adottati dall'autorità amministrativa indipendente[9].

Nell'ampiezza di tali autorità, la giurisprudenza amministrativa ha inteso stabilire degli indici al fine di circoscrivere la categoria dell'autorità amministrative indipendenti e rendere agevole l'individuazione delle stesse nel mare magnum degli enti di nuova costituzione[10].

[3] Si rinvia ampiamente a S. CASSESE, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, in S. CASSESE, C. FRANCHINI, I garanti delle regle, Bologna 1996, 217 ss.; M. DE BENEDETTO, Autorità indipendenti, in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, I, Milano 2006, 588 s; F. DURANTE, La legittimazione dell'autorità indipendenti ad essere parte nei conflitti di attribuzione, in www.ambientediritto.it

[4] Cfr. S. LABRIOLA (a cura di), Le Autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano, Milano 1999, 2. Nonché, M. CLARICH, Per uno studio sui poteri dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, in Dir.amm., 1993, 1, 77 ss.; F.P. CASAVOLA, Quale "statuto" per le Autorità indipendenti, in Rass.parl., 1997, 529 ss

[5] Ampiamente G. AMATO, Autorità semi-indipendenti ed autorità di garanzia, in Riv. trim. dir. pubbl., 1997, 662 ss; A. PREDIERI, L'erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997; M. POTO, Autorità amministrative indipendenti, in Dig.Disc.Pubbl., Aggiornamento, I, Torino 2008, 56

[6] Cfr. N. LONGOBARDI, Le autorità amministrative indipendenti nel diritto globale, in Dir. proc. amm., 2009, 871ss.

[7] Diffusamente A.MASSERA, , «Autonomia» e «indipendenza» nell'amministrazione dello Stato, in Studi in onore di M.S. Giannini, Milano, 1988, III, 449 ss.

[8] Ampiamente M. DE BENEDETTO, Indipendenza e risorse delle autorità indipendenti, in M. D'ALBERTI, A. PAJNO (a cura di), Arbitri dei mercati. Le autorità indipendenti e l'economia, Bologna, Il Mulino, 2010

[9] Altro aspetto significativo che segue al concetto di indipendenza è la libertà da condizionamenti che incidono inevitabilmente – anche- sulle funzioni svolte.
In particolare, la non rinnovabilità e una congrua durata del mandato rappresentano dei baluardi di indipendenza dei componenti delle autorità amministrative indipendenti per i quali non è altresì ammessa la revocabilità anticipata dell'incarico.

[10] Sul punto, i giudici amministrativi indicano: la qualificazione normativa; la natura delle funzioni e la loro riferibilità alla tutela di valori di rilevanza costituzionale, che la legge intende sottrarre alla responsabilità politica del Governo; l'autonomia

È evidente come la costituzione delle autorità amministrative indipendenti segue all'ampia abdicazione da parte dello Stato rispetto a specifici indicatori di origine comunitaria.

Più precisamente, il terreno fertile è costituito dalla generale incapacità delle fonti legislative di disporre un puntuale ed efficace sistema idoneo a rispondere all'elevata evoluzione di determinati contesti altamente specializzati. Si pensi ai settori a rapida evoluzione (ad esempio la digitalizzazione) ovvero settori altamente tecnici a carattere scientifico che necessitano di un adattamento del sistema normativo ben lontano dalla tradizionale lentezza e farraginosità.

Altresì, in questi settori sono richieste competenze altamente specializzate e indipendenti, sia rispetto ai portatori di interesse, sia rispetto allo Stato, richiedendo -così - una quasi astratta neutralità rispetto ai condizionamenti in gioco in un determinato settore[11].

Nel quadro così delineato, si inserisce l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita nel 1997, le cui attività sono caratterizzate dall'autonomia e dall'indipendenza che garantiscono il corretto funzionamento e perseguimento degli obiettivi affidati alla stessa[12].

Più precisamente, è stato affidato all'autorità il compito di garantire la corretta competizione degli operatori sul mercato e di assicurare le libertà fondamentali nell'esercizio e nella fruizione dei servizi offerti nei settori delle comunicazioni elettroniche, dell'audiovisivo, dell'editoria, delle poste e più recentemente delle piattaforme online[13].

È *ictu oculi* evidente che detta Autorità opera in un settore altamente esposto ad una rapida evoluzione.

Sul punto, si pensi al fenomeno della digitalizzazione che ha rivoluzionato in poco tempo l'intero settore e che ha imposto una evoluzione dell'intero ordinamento che stenta ad adattarsi alle nuove modalità di erogazione di servizi.

Pertanto, l'Agcom è stata istituita con l'obiettivo di svolgere attività preparatorie e istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza, di ispezione e sanzionatorie attribuite dalla legge nonché di promuovere di garantire elevati *standard* qualitativi dei servizi ed al contempo assicurare l'omogenea diffusione degli stessi.

Tra gli altri poteri, in questa sede, occorre soffermarsi sui poteri normativi in *senso latu* delle autorità amministrative indipendenti.

È necessario approfondire preliminarmente la legittimazione all'esercizio della potestà regolamentare da parte delle autorità amministrative indipendenti: tradizionalmente, la *ratio* è rinvenibile nel frequente ricorso all'uso regolamentare da parte di tali enti, in quanto operanti in specifici settori altamente tecnici.

Tuttavia, è necessario segnalare che non è sempre esistente un richiamo legislativo espresso al potere regolamentare, sicché il regolamento appare comunque il "principale strumento attraverso cui le autorità possono soddisfare le esigenze sottese alla loro ragion d'essere"[14].

Il più ampio richiamo promana dalla normazione europea per quanto riguarda le cosiddette autorità di seconda generazione[15] che

organizzativa e di bilancio; i requisiti soggettivi richiesti ai componenti, il sistema di nomina e la disciplina delle incompatibilità; il sistema dei rapporti interistituzionali e la posizione che in esso occupa l'organismo considerato. Si tratta, di «indici rivelatori» che, benché possano essere presenti in tutto o in parte, devono sussistere «in maniera prevalente, idonea, in quanto tale, a definire l'appartenenza alla categoria» delle autorità amministrative indipendenti di un determinato organismo (Cons. Stato, Sez. I, parere 22.3.2010, n. 1081 Cons. St., Ad. gen., parere 6.5.2011, n. 1721). Sui poteri si rinvia a F. MERUSI, Il potere normativo delle Autorità indipendenti, in G.GITTI, L'autonomia privata e le autorità indipendenti, Bologna, 2006, 8 ss, Politi, F., La potestà normativa delle autorità amministrative indipendenti: nuovi profili di studio, in N. LONGOBARDI, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico – istituzionale, II ed., Torino, 2009, 295 ss.;

[11] Si rinvia a S. STAMMATI, Tre questioni in tema di «autorità amministrative indipendenti», in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, autorità indipendenti e principi costituzionali, Padova, Cedam, 1999

[12] V. S. STAMMATI, Tre questioni in tema di «autorità amministrative indipendenti», in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, autorità indipendenti e principi costituzionali, Padova, Cedam, 1999, p. 86; M. NIGRO, La pubblica amministrazione fra costituzione formale e costituzione materiale, in Riv. tram. dir. e proc. civ., 1985

[13] https://old.agcom.it

[14] V. M. RENNA, Le questioni di legittimità costituzionale del regolamento dell'Agcom sulla tutela del diritto d'autore online, in Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, n.1/2014, pp. 111ss.

[15] V. S. CASSESE, Poteri indipendenti, stati, relazioni ultra statali, in Il Foro italiano, 1996, V, pp. 7ss

impongono a soggetti amministrativi l'adozione di regolamentazione dei settori in cui esplicano la propria attività e, dunque, le stesse autorità non possono prescindere da una potestà regolamentare.[16]

Pertanto, è evidente come l'ordinamento abbia scelto di demandare determinati settori sensibili alle autorità amministrative indipendenti ed al contempo – anzi, di conseguenza – ha dovuto riconoscere una facoltà regolamentare a carattere tecnico-neutrale al fine di poter operare in modo compiuto in un determinato settore.

Più complesso risulta essere l'individuazione della norma attributiva dei poteri a livello interno.

Sovente, si fa riferimento alla teoria dei poteri impliciti per cui si rinviene la potestà regolamentare partendo dalla finalità di interesse pubblico attribuito per legge alle autorità amministrative indipendenti, sicché "*pur in assenza di una specifica norma di legge che attribuisca ad una autorità indipendente il potere regolamentare, quest'ultimo possa essere legittimamente esercitato, in quanto tacitamente iscritto nella legge istitutiva dell'autorità medesima*"[17].

In un perimetro così indeterminato si assiste ad un'auto-espansione della potestà regolamentare mediante attività rispondenti al principio di legalità, le quali finisco per trovare conforto anche in giurisprudenza.[18]

La giustificazione che rileva da più fronti è l'elevato tecnicismo che connota determinati contesti.

Dunque, il legislatore, eccezionalmente, è chiamato a retrocedere rispetto alla garanzia di funzionalità delle autorità amministrative indipendenti.

Già per il regolamento per la tutela del diritto d'autore online[19], l'Agcom giustificava l'intervento regolamentare in forza del potere riconosciutole in materia di tutela del diritto d'autore sulle opere digitali[20].

Detto regolamento rappresenta una prova della speciale potestà normativa delle autorità amministrative indipendenti che nel tempo continua a declinarsi in risposta a nuove ed imprevedibili evoluzioni del contesto di riferimento[21].

Sulla scorta del regolamento adottato, l'Agcom ha definito le linee guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo Unico sui servizi di media audiovisivi da parte degli influencers, le quali verranno analizzate nel paragrafo che segue, con l'obiettivo di aprire delle riflessioni sulla nuova realtà digitale.

3. LINEE GUIDA PER LA REALTÀ DIGITALE

Le Linee guida in commento rappresentano uno strumento di *soft law* adottate dall'Agcom con il fine di indirizzare le attività svolte dagli influencers, in assenza di un preciso quadro normativo di riferimento.

[16] Ampiamente F. MERUSI, Le autorità indipendenti tra riformismo istituzionale ed autarchia comunitaria, in F. GRASSINI (a cura di), L'indipendenza delle autorità, Bologna, 2001, p. 25; F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, Torino, 2007

[17] V. M. RENNA, Le questioni di legittimità costituzionale del regolamento dell'Agcom sulla tutela del diritto d'autore online, in Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, n.1/2014, pp. 111ss

[18] Così Per una puntuale ricognizione degli indirizzi giurisprudenziali in materia, si rinvia a R. TITOMANLIO, Il potere normativo delle autorità amministrative indipendenti – report annuale 2013, in www.ius-publicum.com, 2013.

[19] Delibera 680/13/CONS è stato approvato il "Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70"

[20] Ampiamente A. GIANNELLI, La tutela amministrativa del diritto d'autore on-line, in Giornale di diritto amministrativo, n.3/2016; M. RAMAJOLI, Pluralità e coordinamento tra le istituzioni titolari di poteri di enforcement amministrativo del diritto d'autore, in Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo, n.1/2014, pp. 88ss

[21] Si rinvia a F. Gambardella, La potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti: il caso paradigmatico del regolamento Agcom per la tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica, Federalismi.it, 2017

Sicché, proprio come le autorità amministrative indipendenti, anche gli strumenti di *soft law*[22], hanno origini sovranazionali[23].

L'espressione *soft Law* indica i fenomeni di regolazione caratterizzati dalla produzione di norme non direttamente vincolanti.

Dunque, accanto alle tradizionali fonti si pongono nuovi atti a carattere normativo che si caratterizzano per flessibilità e capacità di adattamento alle repentine evoluzioni di determinati settori, così rappresentando gli strumenti perfetti per le autorità amministrative indipendenti che necessitano di agire ed adattarsi ai continui cambiamenti.

Invero la *soft Law*[24] comprende tutti quei fenomeni "normativi" che influenzano la volontà e la libertà dei destinatari senza costituire, né un'obbligazione, né una sanzione.[25]

Significativa è la circostanza per cui l'espressione *soft Law* non sia stata tradotta in lingua italiana poiché risulta difficile trasporre il concetto nelle medesime declinazioni[26].

È evidente come la *soft Law* non può essere incardinata nei tradizionali strumenti normativi che costituiscono la cosiddetta *hard Law*, la quale produce norme a carattere vincolante[27].

Il fenomeno della *soft Law* nasce da un'esigenza pratica che si discosta dalla tradizionale rigidità e rigore delle fonti tradizionali, al fine di dare risposte immediate in contesti in continua evoluzione e che necessitano una costante attenzione al fine di funzionare in modo efficiente.

L'efficienza, però, passa attraverso l'attuazione della *soft Law.*

Tradizionalmente si giustifica l'ammissione della *soft Law* in ragione dell'autorità che emana atti sia di "*Self-regulation*" sia per il forte potere persuasivo nell'emissione di atti di *soft Law*[28].

L'affermarsi del fenomeno della *soft Law*, spinge a una riflessione sull'intero ordinamento giuridico che si integra di nuovi strumenti necessari, al fine di stare al passo con una società dinamica e in continua evoluzione[29].

Proprio l'evoluzione e la diffusione del fenomeno degli *influencers* ha spinto l'Agcom ad adottare Linee Guida volte a garantire il rispetto delle disposizioni del Testo Unico sui servizi di media audiovisivi da parte degli influencers.

L'intervento dell'Agcom spinge a riflessioni profonde sul cambiamento della società e sull'introduzione di nuove professioni che necessitano, come le tradizionali professioni, di specifici principi e di regole da osservare.

Attraverso gli strumenti di *soft law* adottati dall'Agcom gli i*nfluencers* vengono omologati a fornitori di servizi media audiovisivi con responsabilità editoriale sui contenuti prodotti.

Occorre però segnalare che, seppur ad oggi non esistano fonti di primo livello dirette a regolare l'attività degli *influencers*, è possibile individuare alcune fonti normative applicate in via estensiva agli stessi:

- regolamento Digital Chart dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria sulla riconoscibilità della comunicazione commerciale diffusa attraverso

[22] v. M. Ramajoli, Soft law e crisi della sistematica tradizionale, Dir. Amm.; B. Boschetti, Soft Law e normatività: un'analisi comparata; A. Pizzorusso, Alcuni problemi da affrontare per lo studio delle fonti del diritto nell'epoca contemporanea, in P. Caretti (a cura di) La legge parlamentare oggi, in Osservatorio sulle fonti, Torino, 2008, 304; V. E. Mostacci, La soft-law, nel sistema delle fonti: uno studio comparato; M. Ramajoli, Soft-law e ordinamento amministrativo, in Dir. amm., 2016.

[23] Ampiamente S. CASSESE, Le autorità indipendenti: origini storiche e problemi odierni, in S. CASSESE - C. FRANCHINI (a cura di), I garanti delle regole, Bologna 1996

[24] V. E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008, p. 1 afferma che "l'espressione
in parola non allude a un concetto stabile e ben sedimentato (...) al contrario, nell'uso corrente, essa mostra di avere un significato a volte vago, altre autonomamente interpretato, senza che sembri rintracciabile un centro di gravità attorno al quale le accezioni del termine convergano in modo coerente";

[25] V. E. MOSTACCI, La soft law nel sistema delle fonti: uno studio comparato, Padova, 2008; S. MORETTINI, Il soft law nelle autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie? in www.osservatorioair.it, n. 4/2012

[26] V. C. FILICETTI, L'insostenibile "leggerezza" delle linee guida ANAC, In Giustamm.it, 2019.

[27] V. B. Pastore, Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti, in Lav. e dir., 2003, p. 12

[28] V. S. Morettini, Il soft law nelle Autorità indipendenti: procedure oscure e assenza di garanzie?, Osservatorio sull'Analisi d'Impatto della Regolazione, 2011.

[29] Riflessioni ampie in M. Clarich, I procedimenti di regolazione, in Aa.Vv., Il procedimento davanti alle Autorità indipendenti (Quaderni del Consiglio di Stato), Torino 1999 e S.A. Frego Luppi, L'amministrazione regolatrice, Torino 1999, v. anche S. Cassese, Regolazione e concorrenza, in G. Tesauro-M. D'Alberti, Dalla regolazione alla concorrenza, Bologna, 2000, 13.

internet, il quale prevede norme di soft law che fanno parte del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, emanato dallo stesso IAP;

- D. lgs. 145/2007 sulla pubblicità ingannevole;
- D. lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo") sulle pratiche commerciali scorrette.

In questo sistema normativo si inseriscono le Linee guida in commento che si pregiano per aver dato una primordiale definizione degli "influencers", ovvero coloro che nell'esercizio delle attività di creazione, selezione e organizzazione dei contenuti che diffondono, possono essere considerati fornitori di servizi di media audiovisivi sotto la giurisdizione nazionale, ove possiedono cumulativamente i seguenti requisiti:

- il servizio offerto costituisce attività economica ai sensi degli artt. 56 e 57 del TFUE;
- lo scopo principale del servizio offerto è la fornitura di contenuti, creati o selezionati dagli *influencers*, che informano, intrattengono o istruiscono e che sono suscettibili di generare reddito direttamente in esecuzioni di accordi commerciali con produttori di beni e servizi o indirettamente in applicazione degli accordi di monetizzazione applicati dalla piattaforma o dal social media utilizzato;
- l'*influencer* ha la responsabilità editoriale sui contenuti;
- il servizio è accessibile al grande pubblico;
- il servizio consente la fruizione dei contenuti su richiesta dell'utente;
- il servizio è caratterizzato da un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana producendo degli effetti evidenti;
- i contenuti sono offerti tramite l'utilizzo della lingua italiana o sono esplicitamente rivolti agli utenti sul territorio italiano.[30]

Da tanto emerge una nuova categoria che si afferma nel contesto nazionale e sovranazionale e che merita attenzione ed approfondimenti da parte degli studiosi e delle autorità al fine di individuare una disciplina armoniosa costituendo attività economiche ormai esponenzialmente "influenti".

Si rileva, dunque, come le Linee guida in commento rappresentano un piccolo passo verso la costituzione di un nuovo sistema normativo che possa rispondere alle esigenze di una nuova realtà costituenda, la quale diventa sempre più potente, tanto in termini economici, quanto in termini di influenza delle scelte della società.

4. TUTTO È IN EVOLUZIONE. BREVI RIFLESSIONI CONCLUSIVE

A valle delle brevi considerazioni svolte è evidente come l'Agcom, in veste di autorità amministrativa indipendente, assume un'importanza crescente nell'attuale contesto di digitalizzazione dei servizi ed affermazione degli *influencers*.

Questi ultimi rappresentano una categoria emergente che opera in modalità totalmente differenti rispetto alla tradizionale erogazione di servizi.

Pertanto, le linee guida adottate dall'Agcom rappresentano un primo tentativo di stabilire una disciplina dell'attività degli *influencers* che tuttavia non risulta sufficiente.

La carenza normativa di primo livello è significativa di come la strada da percorrere sia ancora all'inizio: considerando il ruolo centrale che ad oggi rivestono gli influencers e le loro attività, sarebbe opportuno prevedere una normativa di settore specifica e lasciare agli strumenti di *soft law* soltanto la possibilità di specificare o intervenire in contesti particolarmente tecnici.

In conclusione, il fenomeno degli *influencers* riflette la trasformazione in atto della "società digitale", che richiede un approccio flessibile, idoneo ad adattarsi alle continue innovazioni.

L'adozione di norme di *soft law*, come le linee guida Agcom, offrono soluzioni temporanee e adattabili, che però, nel contesto attuale, non possono sostituire un intervento legislativo strutturato ed armonioso.

La sfida cui oggi assistiamo è quella di conciliare la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la necessità di garantire un sistema normativo stabile ed efficace,

[30] Allegato A delibera n. 7/24/CONS

capace di assicurare tutela ai consumatori attraverso la corretta comunicazione nel mercato digitale.

Risulta, conclusivamente auspicabile un immediato intervento al fine di evitare distorsioni del sistema che per le dimensioni che sta assumendo condiziona inevitabilmente la società su più livelli e secondo diverse inclinazioni.